

130 mila euro l'anno a favore del consigliere federale rappresentante degli allenatori, quale responsabile dei corsi di formazione degli stessi;

un contratto per il 2010 al responsabile delle squadre nazionali, un contratto per lo stesso per l'anno 2011 di circa 300 mila euro ed altri 300 mila euro per i suoi due vice —:

se nella predisposizioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria dello Stato per il 2011, il Governo, in un periodo di « gravi ristrettezze economiche » nel quale i sacrifici devono essere ripartiti tra tutti, al fine di dare un forte segnale allo sport, non intenda ridurre fortemente il contributo annuale che lo Stato assegna al Coni e che il Coni trasferisce alle varie federazioni, che nel 2010 ammontava a 450 milioni di euro. (4-08681)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta orale:

OCCHIUTO, TASSONE e LIBÈ. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha introdotto una serie di disposizioni volte a ridurre il rischio idrogeologico; tra queste si segnala quella relativa all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, da attuare d'intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati;

la legge finanziaria per il 2010 ha assegnato in via straordinaria al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 miliardo di euro per interventi straordinari per la difesa del suolo;

il 26 gennaio 2010 la Camera dei deputati ha approvato una mozione unitaria che impegnava il Governo a presentare ed a dotare delle opportune risorse pluriennali il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico;

ad oggi nessuna indicazione è formalmente pervenuta in Parlamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l'assegnazione delle risorse finanziarie né in merito alla definizione del piano nazionale per la difesa del suolo;

alcune regioni, per ultima la regione Lazio, hanno sottoscritto d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accordo di programma per gli interventi straordinari per il dissesto idrogeologico;

in merito alla generale situazione di grave e diffuso rischio idrogeologico del Paese si inquadra in modo particolare il territorio della regione Calabria;

in Calabria e nella provincia di Cosenza tra la metà di gennaio e la metà di febbraio 2010, si sono abbattuti una serie di nubifragi che hanno compromesso la già precaria situazione idrogeologica del territorio. Tra gli altri il centro abitato del comune di Parenti (CS), causa l'esondazione del fiume Savuto, che ha eroso il piede della scarpata, risulta interessato da un fronte di frana di circa 300 metri con l'isolamento di molte famiglie e il rischio di crollo di alcuni fabbricati;

inoltre nei primi giorni del mese di febbraio 2010 una serie di frane hanno interessato i versanti su cui insiste la strada provinciale 242, unica arteria che collega il comune di Parenti con Rogliano e Cosenza, in particolare in località « Fuochi » di Rogliano una frana ha interessato un vasto versante, provocando lo scivolamento dell'intera carreggiata stradale per un tratto di circa 200 metri, mentre in più punti in frana la strada è stata ridotta ad una sola corsia;

in seguito a tali movimenti franosi l'amministrazione provinciale di Cosenza

con ordinanza del 17 febbraio 2010 ha disposto l'interruzione totale del transito sulla strada provinciale 242, decretando l'isolamento del comune di Parenti con enormi disagi per i pendolari che giornalmente raggiungono i luoghi dell'area urbana (lavoratori-studenti-malati cronici e altri) e sancendo di fatto la crisi totale delle attività produttive del comprensorio (patate-acqua minerale-impresе boschive-attività artigianale e altre);

del particolare stato di disagio della popolazione ne ha preso atto lo stesso responsabile nazionale della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, che nella giornata del 22 febbraio 2010 ha visitato personalmente i luoghi interessati dagli eventi franosi e in sede di conferenza stampa tenutasi a Lamezia Terme alla presenza dei sindaci interessati, ha inserito, per la gravità riscontrata, la particolare situazione di Parenti tra le prime tre in ordine di priorità in Calabria (Maierato (VV) – Parenti (CS) – Jonà di Catanzaro (CZ));

ad oggi la strada provinciale risulta ancora interrotta al traffico veicolare pesante, con gravissime ricadute sull'economia del Paese, mentre il traffico leggero sulla frana in località «Fuochi» viene provvisoriamente garantito da una pista in terra battuta realizzata proprio sulla frana medesima;

le soluzioni provvisorie individuate per alleviare i descritti disagi della popolazione sono incompatibili e non praticabili con l'arrivo della prossima stagione invernale pena l'isolamento di un intero comune –:

quale sviluppo abbia avuto il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico di cui alla mozione approvata dalla Camera nella seduta del 26 gennaio 2010;

a quale punto sia l'iter di confronto con la regione Calabria in merito alla predisposizione dell'accordo di programma per l'individuazione degli inter-

venti e l'attribuzione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

se tra gli interventi oggetto di finanziamento risulti inserito quello inerente il centro abitato di Parenti e la messa in sicurezza dei versanti in cui insiste la strada provinciale 242 così come richiesto dal comune di Parenti. (3-01234)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:

GUIDO DUSSIN e ALESSANDRI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni diversi soggetti operanti nel settore della rigenerazione delle cartucce di *toner* per stampanti ricevono indicazioni spesso contrastanti su quesiti da essi posti alle autorità territoriali competenti, circa la possibilità di poter svolgere le proprie attività artigianali di ricarica del materiale consumato, in laboratori aventi sedi nei perimetri delle città di riferimento, nonché riguardo alla esatta classificazione della tipologia delle loro attività;

il lavoro di tali soggetti consiste nel ricostituire le cartucce di *toner* in via di esaurimento, in tal senso rifornendo con nuovo materiale scrivente il pezzo consumato. L'operazione avviene previa consegna onerosa dello stesso pezzo da rifornire, dall'utente interessato all'operatore competente, realizzando per questo scopo un contratto di conto lavorazione;

nel caso in questione, le cartucce di cui trattasi rimangono sempre di proprietà dell'utente e l'operatore artigianale provvede, a titolo oneroso, ad assoggettare a manutenzione funzionale i componenti che riceve, rifornendoli di ricariche o altre sostanze tecniche necessarie al loro buon funzionamento;

in certi casi, purtroppo, le autorità locali competenti ad autorizzare l'apertura

di tali esercizi artigianali e commerciali, negano il rilascio del permesso, affermando che l'attività di manutenzione che essi svolgono rientra nell'ambito della disciplina della gestione dei rifiuti, in tal senso affermando che una cartuccia esaurita o in via di esaurimento costituisce di fatto un rifiuto;

la questione è stata pertanto rimessa alle autorità provinciali competenti ed anche in questo caso alcune province hanno confermato che le cartucce esaurite o in via di esaurimento sono da definire come rifiuti. Altre province, secondo l'interrogante correttamente, hanno escluso che si trattasse di gestione di un rifiuto esonerandoli dai relativi obblighi di legge;

sulla stessa questione si è espresso anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che già nel giugno 2007 aveva più puntualmente chiarito che l'attività in conto lavorazione per la ricarica delle cartucce dei *toner* sia da configurarsi come un rapporto contrattuale tra enti ed imprese che ha ad oggetto la cessione in conto lavorazione delle cartucce esauste da sottoporre a manutenzione, purché il contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente delle medesime cartucce rigenerate. In tali circostanze l'operazione di ricarica si considera al di fuori della normativa dei rifiuti, in quanto l'ente cedente non intende disfarsi delle proprie cartucce di *toner* esaurite, ma intende unicamente sottoporle ad un processo di ricarica per poterle continuare ad utilizzare;

ad oggi, molti potenziali operatori del settore della ricarica delle cartucce di *toner* esausti che intendono aprire nuove attività, incontrano seri ostacoli ad entrare in esercizio proprio perché le amministrazioni locali interpretano come rifiuto il materiale consumabile esausto per le stampanti, a prescindere da ogni necessaria ed obbligatoria contestualizzazione della volontà da parte del relativo proprietario di mantenerlo nella propria disponibilità previa sottoposizione ad un processo di ricarica, oppure di volersene

disfare ed abbandonarlo secondo la vigente normativa;

la giurisprudenza interna ha fornito numerosi elementi chiarificatori sulla nozione del rifiuto. Nella sentenza della Cassazione penale, sezione III, 26 giugno 1997, n. 6222 (udienza 22 maggio 1997), Gulpen e altro si legge: «In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della "destinazione naturale all'abbandono", non rilevando l'eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché, quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 »;

dalle decisioni giurisprudenziali in materia emerge, inoltre, come il problema di individuare il significato del termine disfarsi non si ponga tanto per le operazioni di smaltimento, in cui il definitivo distacco dal bene dal produttore e la perdita di utilità per lo stesso sono di regola evidenti, quanto per le operazioni tese al recupero e/o al reimpiego del bene;

il momento soggettivo (decisione di disfarsi) e il momento prescrittivo (l'obbligo di disfarsi) sono i due punti cardine del concetto di « nascita » del « rifiuto » in senso giuridico;

in merito alle cartucce di *toner* per stampanti esaurite o non più integre, per adempiere in maniera efficace la loro funzione, esse rappresentano un rifiuto del medesimo prodotto quando il relativo detentore intende « abbandonarle » ed, in tal senso, segue le procedure allo scopo dettate dalla normativa in materia di rifiuti;

in tale ambito, una volta assolto il momento soggettivo della decisione del disfarsi, e appurato che quindi si è di fronte ad un rifiuto, per la successiva gestione, si applicano le pertinenti misure del decreto 22 ottobre 2008;

appare evidente che se il detentore di cartucce di *toner* per stampanti non decide di disfarsene, esse rimangono un prodotto e non rientrano nell'ambito della normativa dei rifiuti;

appare altresì evidente che una rinnovata iniziativa chiarificatrice dei contenuti e della portata della normativa in materia, a partire dal fatto che non costituisce rifiuto la cartuccia di *toner* consumata che tramite un rapporto di conto lavorazione viene consegnata dal possessore all'operatore che ne effettua la manutenzione e dopo il processamento di ricarica viene riconsegnata allo stesso possessore in maniera funzionale, costituirebbe un fattore efficace per la nascita di nuove ed auspicabili attività imprenditoriali dirette alla rigenerazione delle cartucce di *toner* per stampanti e di altro materiale consumabile di analoga natura, con indubitabili effetti positivi anche in termini di contributo alla riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni climalteranti, evitando il consumo di ulteriori materie prime anche di origine petrolifera —:

se per le finalità di cui trattasi, non intenda chiarire definitivamente, nei termini di cui in premessa, che le complessive attività attinenti al processo di ricarica delle cartucce di *toner* per stampanti non rientrano fra quelle soggette alla normativa sui rifiuti. (5-03433)

LIBÈ — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi 20 anni sono state installate sul Monte Canate (853 m di altezza), che si trova nel comune di Pellegrino (PR), una moltitudine di antenne radiotelevisive e di tralicci per il trasporto dell'energia elettrica;

in data 28 ottobre 1981, in seguito ad un esposto pervenuto alla stazione dei carabinieri del comune di Pellegrino, l'allora comandante della stazione dei carabinieri inviò una lettera all'ispettorato di-

partimentale foreste di Parma, e per conoscenza al sindaco di Pellegrino, in cui si richiedeva l'adozione di provvedimenti volti a verificare il rispetto delle norme esistenti a protezione della salute dell'ambiente sul monte Canate (allora già erano state installate 14 antenne);

nella stessa lettera si sollevavano dubbi circa la presenza di radioattività nella zona, che avrebbe certamente recato danni all'uomo ed alla fauna presente sul monte;

nel 1996 un comitato locale di cittadini inviò un esposto air ARPA, al prefetto di Parma, all'AUSL, al sindaco ed alle associazioni ambientaliste, in cui si lamentava non solo il mancato rispetto dell'ambiente a causa delle antenne e dei tralicci installati sul monte, quanto un forte aumento delle malattie tumorali nell'area, dovuto alle onde elettromagnetiche;

con lo stesso esposto venivano chieste l'immediata sospensione dei lavori in corso sui nuovi tralicci e la chiusura dei ripetitori in eccesso e si sollecitava un consulto nei centri abitati della zona, in modo particolare nelle località di Case Ghia, Case Cavallo e Grotta, per valutare il grado di inquinamento e di vivibilità delle zone;

l'ARPA, in risposta alla sollecitazione dei cittadini, effettuò nello stesso periodo le prime analisi nella zona, rilevando che nella stessa si fossero superati i limiti nei valori relativi al campo elettrico e magnetico;

in seguito agli stessi rilevamenti, e riservandosi di effettuare indagini più approfondite, appellandosi ai principi dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'ARPA propose in via cautelativa di non concedere ulteriori incrementi di potenza se non esclusivamente a fronte di dati utili alla valutazione del rischio da campi magnetici, per impianti esistenti, e di non procedere al rilascio di nuove concessioni fino al completamento delle indagini sulla valutazione puntuale del rischio;

in data 3 ottobre 1997 l'AUSL di Borgo Taro, in seguito alla precedente indagine dell'ARPA, non evidenziò particolari condizioni di rischio sanitario nelle località vicine all'insediamento di antenne del Canate, in quanto le misurazioni non rilevarono particolari valori di allerta. La stessa AUSL espresse dubbi circa l'attendibilità di eventuali dati statistici sulla mortalità della zona, giudicando esigua l'entità della popolazione interessata dalle onde;

nel 1998 un comitato di circa 400 cittadini inviò un esposto alla procura della Repubblica, agli allora Ministri dell'ambiente e della sanità, alla prefettura di Parma e al presidente della regione Emilia-Romagna Errani, in cui si metteva in risalto il continuo aumento di decessi per malattie tumorali e si chiedeva un censimento sulla potenza e sulla frequenza delle antenne, nonché la verifica della potenza complessiva delle linee elettriche;

nel 2000 il Ministero dell'ambiente, dopo aver inserito la zona del Monte Canate nella mappa sui siti italiani inquinanti da delocalizzare e bonificare, nella successiva versione definitiva, inspiegabilmente, depennò la zona dalla mappa originaria e la inserì nell'elenco dei 5 siti di valenza nazionale;

a seguito della richiesta avanzata dall'ENEL nel 2001, in merito al ripristino di quattro elettrodotti sulla vetta del Canate, fu inviato un nuovo esposto di protesta, dei cittadini (circa 300) al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione ed al prefetto di Parma, in cui si esprimeva la più decisa opposizione all'aumento di potenza elettrica, nonché la richiesta di inserire nuovamente il Canate nelle zone inquinate e da delocalizzare e bonificare;

nel 2004 alcuni organi di stampa, nell'analizzare la vicenda, hanno citato una legge del 2001 in base alla quale avrebbe dovuto essere stilato il catasto delle emittenti, ma dopo diversi anni ancora non c'è traccia dello stesso;

nel 2003 la provincia di Parma ha approvato il PLERT, Nell'occasione 2 con-

siglieri (sostenuti da una raccolta di firme dei cittadini) hanno espresso il dissenso, proponendo di escludere il Canate dai siti a valenza nazionale, e di inserirlo nella categoria destinata ai siti da delocalizzare;

la provincia ha espresso parere negativo alla richiesta, pur ritenendo di non permettere ulteriori installazioni nel sito oltre a quelle già presenti, in considerazione del fatto che il sito di Monte Canate presenta comunque un altissimo numero di impianti situati su molti pali che hanno un evidente impatto paesaggistico ed in considerazione dell'impatto sociale che tale sito ha sulle comunità limitrofe;

la provincia ha inoltre disposto la recinzione del sito nonché il monitoraggio continuo attraverso apposite stazioni di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico da posizionare negli abitati situati nei dintorni del Monte Canate;

negli ultimi anni i cittadini hanno più volte sollecitato invano il sindaco del comune di Pellegrino a reperire i dati sui decessi tumorali degli ultimi anni nella zona, nonché a disporre la recinzione della zona e il monitoraggio come richiesto dalla provincia —:

se non ritenga di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di verificare il rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica nella zona del Monte Canate, comune di Pellegrino (PR) disponendo controlli accurati nella zona in questione, in modo tale da rilevare eventuali rischi di malattie tumorali relative alle onde elettromagnetiche dei ripetitori, e conseguentemente di valutare l'opportunità di far inserire la zona di Monte Canate tra le aree a forte rischio di inquinamento e perciò da destinare a delocalizzazione e bonifica. (5-03434)

PIFFARI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

il benzo(a)pirene è una sostanza altamente cancerogena per l'uomo e può

essere assorbita nell'organismo per inalazione, attraverso la cute e per ingestione. L'esposizione ripetuta o a lungo termine può causare danni genetici ereditari alle cellule germinali umane;

una delle principali fonti di questo pericoloso inquinante è l'Ilva, il più grande stabilimento industriale di Taranto, dove viene emesso il 92 per cento della diossina industriale italiana. Taranto è la città più inquinata d'Europa;

alcune analisi ventoselettive hanno infatti accertato che un'alta percentuale di tale sostanza è emessa proprio dall'impianto siderurgico tarantino;

secondo la relazione dell'ARPA Puglia (Agenzia regionale protezione ambiente), la centralina ambientale sita in via Macchiavelli, Rione Tamburi, ha rilevato che la cokeria Ilva è responsabile dell'emissione del 99,74 per cento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il cui componente più cancerogeno è il benzo(a)pirene;

« Il quartiere Tamburi, dopo Padova e Pordenone — si legge nella suddetta relazione — è la zona d'Italia maggiormente inquinata dal benzopirene, ma la convivenza tra la cokeria e la città non è impossibile. La regione Puglia deve tener conto di questa emergenza. Bisogna scendere sotto il valore di 1,3 nanogrammi e deve esserci il contributo di tutti: delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini. L'Ilva ricordi che oggi si sta sul mercato con una siderurgia eco-compatibile »;

nonostante nel 2009 lo stabilimento abbia ridotto la produzione di *coke*, l'emissione della sostanza cancerogena nel Rione Tamburi è di 1,3 nanogrammi al metro cubo, cioè ben il 30 per cento in più rispetto ad 1 nanogrammo stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2007;

il direttore dell'ARPA, Giorgio Assenato, ha manifestato preoccupazione riguardo ai rischi per la salute legati all'emissione di benzo(a)pirene;

l'associazione Altamarea di Taranto ha chiesto alla regione di provvedere ad un piano di azione e di risanamento per la qualità dell'aria, mentre il sindaco Ippazio Stafano ha firmato un'ordinanza per limitare l'impatto ambientale dello stabilimento sulla città;

in particolare, il sindaco ha imposto all'Ilva di predisporre un piano di ottimizzazione degli impianti secondo le migliori tecniche disponibili ed avviare un sistema efficace di monitoraggio delle emissioni diffuse e convogliate;

il 7 giugno 2010 l'assessore regionale alla qualità dell'ambiente Lorenzo Nicastro ha incontrato Altamarea, e ha accolto pienamente le ragioni della diffida lanciata dall'associazione ambientalista. Altamarea ha inoltre evidenziato anche problemi strutturali per le cokerie che, « anche se dotate delle migliori tecnologie disponibili, non sarebbero in grado di far scendere le proprie emissioni di benzopirene sotto i 5 nanogrammi al metro cubo, precludendo alla radice la compatibilità ambientale con un centro abitato vicino. Per questa ragione le cokerie costituite accanto ai centri abitati ormai vengono chiuse in molte parti d'Europa e questa scelta radicale viene considerata una buona prassi per garantire una qualità dell'aria accettabile ». Inoltre, considerato che l'ARPA ha accertato che alcuni decessi sono collegati alla sostanza prodotta dalla cokeria Ilva, stabilimento quindi identificato con precisione, si pone « un grave problema sanitario di tutela del diritto alla vita in termini di legalità ed urgenza »;

per queste ragioni l'autorizzazione di impatto ambientale (AIA) potrebbe essere negata per la cokeria qualora dovessero permanere gli attuali valori di emissione, e comunque la regione chiede al Ministero competente di inserire nella suddetta autorizzazione prescrizioni e misure più severe sulla base delle migliori tecnologie disponibili (BAT);

secondo l'assessore Nicastro, vista la situazione emergenziale che vive la città di Taranto, l'esigenza è ormai quella di ri-

durre la concentrazione di benzo(a)pirene addirittura entro il 2010, e cioè ben prima del termine indicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (31 dicembre 2012). La regione quindi si sarebbe attivata per un piano di azione diretto all'immediato ripristino dei valori stabiliti dalla legge —:

alla luce dei gravi fatti riportati in premessa, se il Ministro escluda che, nel caso in questione, l'emissione di benzo(a)pirene possa determinare rischi per la salute dei cittadini e, anche alla luce della relativa valutazione, se intenda rilasciare all'Ilva l'autorizzazione di impatto ambientale e quali prescrizioni intenda fissare nei confronti della proprietà dell'Ilva, al fine di far rispettare i parametri di emissione di benzo(a)pirene nei limiti previsti dalla legge. (5-03435)

MARIANI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

a quasi quattro anni dalla sua istituzione, il fondo rotativo per Kyoto — che stanziava 600 milioni di euro per investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica — non è ancora partito;

il fondo rotativo per Kyoto è stato concepito come uno strumento finanziario, gestito dalla Cassa depositi e prestiti spa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede l'erogazione di 200 milioni di euro l'anno — per tre anni — a favore di cittadini, imprese (tra cui le E.S.Co., *Energy service companies*) e soggetti pubblici, sotto forma di prestiti a tasso agevolato, per un'ampia serie di interventi in tecnologie pulite;

il fondo rotativo per Kyoto è stato istituito dai commi 1110-1115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007); entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, si sarebbero dovute stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti per il triennio 2007-2009, mediante un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il decreto ministeriale venne firmato il 25 novembre 2008, mentre la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* avvenne soltanto il 21 aprile 2009; entro 60 giorni da tale data si sarebbe dovuta emanare la specifica circolare applicativa;

il decreto del Ministro dell'economia delle finanze del 17 novembre 2009, pubblicato il 22 gennaio 2010, ha fissato il tasso d'interesse per i prestiti agevolati « nella misura dello 0,50 per cento annuo »;

al termine del lungo e travagliato iter il Fondo rotativo sembrerebbe essere quasi completamente definito, ma, per la sua definitiva operatività, è necessaria una circolare applicativa, attesa da oltre un anno e ad oggi mai pervenuta;

la pubblicazione del succitato decreto del 17 novembre 2009 aveva illuso molti cittadini e operatori del settore sull'imminente partenza del meccanismo; illusione in parte alimentata da alcune contraddittorie dichiarazioni, ad avviso dell'interrogante contraddittorie, da parte dello stesso Ministro interrogato, che non hanno certo contribuito a fare a chiarezza;

in data 9 luglio 2010, in un'intervista al portale *libero-news*, il Ministro interrogato ha rilasciato la seguente dichiarazione: « abbiamo attivato il fondo di rotazione per Kyoto, allo scopo di contribuire al superamento di parte delle difficoltà finanziarie che ancora ostacolano la diffusione di progetti e tecnologie per le rinnovabili e l'efficienza energetica, (...) », quando non è ancora possibile attingere alle risorse del Fondo;

il 14 luglio 2010, in occasione dell'inaugurazione dell'impianto Archimede a Priolo, il Ministro interrogato ha annunciato l'accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini per utilizzare una quota del fondo rotativo per Kyoto per finanziare progetti nel campo della ricerca energetica (fonte Radiocor — *Il Sole 24 Ore*);

in pratica si ha il fondato timore che risorse del fondo per Kyoto, prima ancora di vedere la luce, vengano stornate per altre finalità, pur lodevoli, ma non coerenti con le esigenze che avevano motivato la creazione del fondo;

non bisogna dimenticare che il termine per l'adeguamento ai parametri stabiliti dal protocollo di Kyoto è fissato per il 31 dicembre 2012 e la tardiva attivazione del fondo rende sempre più difficile l'avvio delle iniziative necessarie ad evitare le sanzioni previste per il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione —:

in quali tempi il Ministro interrogato ritenga che verrà emanata la circolare applicativa di cui in premessa, consentendo così, dopo quasi quattro anni, di avviare una concreta politica di riduzione delle emissioni di gas serra, e se risponda a verità che il Governo intenderebbe utilizzare parte delle risorse del fondo per Kyoto per altre finalità in modo a giudizio dell'interrogante inappropriato, col rischio di compromettere il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale. (5-03436)

GHIGLIA e STRADELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già predisposto una bozza di un decreto di modifica del decreto ministeriale 3 agosto 2005 che prevede una parziale revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, con modifiche importanti e urgenti tanto per gli operatori quanto per il rispetto dei dettami europei;

la conferenza permanente Stato-regioni con prot n. 73/ESR del 6 maggio 2010 ha formalmente reso il parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante « Definizione dei criteri di ammissibilità dei

rifiuti in discarica » che sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005 —:

quali siano i tempi di pubblicazione del citato decreto e i motivi di ritardo della stessa. (5-03437)

Interrogazione a risposta scritta:

DE CAMILLIS. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

nel « Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale », dal 2002 fu inserito un sito ricadente nella regione Molise, denominato Guglionesi II, e il progetto di bonifica prevedeva un costo di circa un milione e duecento mila euro che ad oggi non è ancora stato terminato;

a fine agosto, il quotidiano *Il Tempo Molise* ha pubblicato un'inchiesta su: « Ambiente, è emergenza tumori » dalla quale emergerebbero dati allarmanti circa l'aumento di alcune patologie tumorali nell'area del Basso Molise dove ricade il sito Guglionesi II;

gli stessi dati erano stati utilizzati da il settimanale *L'espresso*, per stilare una mappa del cancro a livello nazionale, ed anche in quell'occasione si evidenziava che l'aumento dei tumori, pur essendo generalizzato, si concentrava in particolare in prossimità di siti industriali come il nucleo di Termoli ed il sito di Guglionesi;

le popolazioni che vivono in quell'area esprimono una giustificata preoccupazione per l'effettivo stato di salute ambientale che si ripercuoterebbe sull'aumento di alcune patologie specifiche, così come riportato dallo studio effettuato dall'Enea e dall'Istituto superiore di sanità —:

se sia previsto e in che tempi il completamento del programma di bonifica del sito Guglionesi II e se abbia la copertura finanziaria;

se e che tipo di monitoraggio sia stato garantito dal Ministero dall'individuazione del sito, cioè dal 2002;

se si ritenga ci possano essere correlazioni fra gli agenti inquinanti del sito e i dati dell'Istituto superiore di sanità che riferiscono di incrementi di alcune patologie tumorali nel Basso Molise;

se intenda promuovere un programma di ricerca per studiare le eventuali correlazioni fra i fattori ambientali dell'intera area Basso Molisana e l'incremento di alcune specifiche patologie tumorali. (4-08683)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il maggiore R.O. Carlo Calcagni è un militare dell'Esercito al quale è stata riconosciuta la dipendenza della causa di servizio in relazione alle patologie contratte a seguito della partecipazione alle missioni internazionali di pace all'estero;

con propri atti autorizzativi nn.rr. 1070 dell'08 gennaio 2010 e 34573 del 27 maggio 2010, la A.S.L. di Brindisi — D.S.S. n. 4 — conformemente al parere espresso dal Centro regionale di riferimento — U. O. di ematologia presidio ospedaliero « Penino » —, ha autorizzato il maggiore R.O. Carlo Calcagni al ricovero all'estero, in forma indiretta, presso un centro di alta specializzazione, per essere sottoposto alle cure del caso;

il medesimo distretto socio sanitario n. 4, con la nota prot. n. 56773 del 17 settembre 2010 ha negato l'autorizzazione al proseguire la cura intrapresa, motivando che « Sarebbe necessario che l'Istituto di riferimento di Londra, ricalenda-

rizzasse la frequenza dei controlli, proposti attualmente ogni tre mesi, che sembrano in verità troppo ravvicinati, allegando il protocollo degli esami necessari a monitorizzare adeguatamente le patologie da cui è affetto il Calcagni »;

il Ministero della difesa — direzione generale della sanità militare — con la nota protocollo n. 0013140 del 3 settembre 2010, ha invece autorizzato il militare a proseguire le cure intraprese, facendosi carico delle spese nella misura ad esso spettante —:

quanti siano attualmente i militari a cui effettivamente viene garantito il rimborso nelle misure previste dalla normativa vigente delle spese sostenute per le cure mediche e i farmaci necessari in relazione alle patologie sofferte e riconosciute come dipendenti da causa di servizio. (4-08684)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

FLUVI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sul sito *internet* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — AAMS, sono disponibili i dati mensili relativi alla raccolta dei giochi gestiti dalla medesima Amministrazione;

tali resoconti forniscono un quadro dettagliato e molto specifico di tutti i giochi gestiti: Bingo, Gioco a base ippica, Gioco a base sportiva, Lotterie, Lotto, giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto) e giochi di abilità a distanza (*skill games*) e riportano invece un dato provvisorio in ordine agli apparecchi da gioco, le cosiddette « *new slot* », così come definiti dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e